



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI
Provincia di Macerata
43004

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52 del Reg. Data 22-05-2018

Oggetto: Approvazione convenzione ex art. 14 del CCNL del 22/01/2014 per utilizzo dipendente del Comune di Civitanova Marche.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 16:45, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PAOLONI ROBERTO	SINDACO	P
ANTINORI MARIO	VICE SINDACO	A
LOSEGO FRANCESCO	ASSESSORE	P

Presenti n. 2

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Dott. Trojani Fabio

Il Presidente Dott. PAOLONI ROBERTO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Belforte del Chienti:

- ⇒ è inserito nell'allegato 2 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante <<Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016>>, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- ⇒ causa la carenza di personale e delle accresciute necessità operative, conseguenti anche alla gestione della fase post-sisma, si trova nella necessità di incaricare una persona qualificata cui affidare la responsabilità dell'area Finanziaria per assicurare la continuità dei servizi facenti compresi nell'Area stessa;

VISTO che, a tale proposito, il Sindaco con lettera datata 26 aprile 2018, protocollo n. 2408, ha chiesto al Comune di Civitanova Marche la disponibilità a sottoscrivere una convenzione ai sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004 per l'utilizzo congiunto del signor Renzo Montresor (dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Civitanova Marche – categoria di accesso D1 – posizione economica D6), il quale, opportunamente interpellato, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere tale incarico;

VISTO quanto disposto rispettivamente ai commi 1, 2 e 6 del citato articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004:

<<Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione>>;

<<Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione>>;

<<Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000>>;

VISTA la nota datata 17 maggio 2018, protocollo n. 29623, acquisita agli atti in data 18 maggio 2018 al protocollo n.2806, con la quale il Comune di Civitanova Marche comunica che la Giunta Comunale con deliberazione n. 172 del 15 maggio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ha autorizzato l'utilizzo congiunto del proprio dipendente – signor Renzo Montresor – approvando, contestualmente, lo schema di convenzione, composto di 7 articoli, per la disciplina dei rapporti giuridici ed economici fra le parti;

ESAMINATO lo schema di convenzione dal quale, tra l'altro, risulta che:

- ⇒ il dipendente del Comune di Civitanova Marche – signor Renzo Montresor - presterà servizio presso il Comune di Belforte del Chienti per n. 12 ore settimanali, da effettuarsi,

nei giorni di mercoledì e giovedì, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo pari a 36 ore settimanali;

- ⇒ la convenzione ha validità dal 1° giugno 2018 al 31 dicembre 2019;
- ⇒ il Comune di Civitanova Marche anticiperà le retribuzioni dovute al dipendente per il servizio ordinario prestato;
- ⇒ il Comune di Belforte del Chienti rimborserà al Comune di Civitanova Marche, con le modalità precisate in convenzione, le somme anticipate per suo conto a titolo di retribuzioni e di oneri riflessi;
- ⇒ sono a totale e diretto carico Comune di Belforte del Chienti i rimborsi delle spese di accesso nei limiti di cui al combinato disposto dell'articolo 14, comma 6, e dell'articolo 41, commi 2 e 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "regioni – autonomie locali" del 14 settembre 2000;

RIBADITO che la fonte regolamentare prevista per disciplinare l'istituto in parola è individuata nella convenzione prevista dalla normativa contrattuale sopra richiamata;

RITENUTA la competenza della Giunta in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, in quanto trattasi di disciplinare, mediante convenzione, la sola utilizzazione di una unità di personale tra due enti del medesimo comparto ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

OSSERVATO che la tipologia di rapporto di lavoro prevista dal citato articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 non è soggetta al limite di spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (*cf. Corte dei Conti - sezione Autonomie - n. 23/2016*);

DATO ATTO quindi che, ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro in parola, il Comune di Belforte del Chienti:

- ✓ nel corso dell'anno 2017, ha conseguito l'obiettivo di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 463 e successivi, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cosiddetto "*pareggio di bilancio*");
- ✓ in data 28 marzo 2018 ha provveduto, in conformità al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 35717 del 12 marzo 2018, all'invio della certificazione inerente alla verifica del conseguimento dell'obiettivo di saldo non negativo;
- ✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 09/11/2017, con cui si è approvato il DUP per il triennio 2018/20, ha effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/03/2018 ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- ✓ in data 19/04/2018 ha provveduto all'invio dei corrispondenti dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

- ✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 02/05/2017 ha approvato il “*piano della performance*”, integrato nel “*piano esecutivo di gestione*”, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

DATO ATTO, inoltre, che il decreto 7 maggio 2018 del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per i Comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, ha disposto tra l’altro:

- ⇒ la proroga al 30 settembre 2018 del termine per l’approvazione del rendiconto della gestione 2017;
- ⇒ la proroga al 30 ottobre 2018 del termine per la certificazione della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo per l’anno 2017, di cui al comma 470 della legge n. 232/2016;

EVIDENZIATO che la convenzione di cui trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall’articolo 30 del decreto legislativo. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale così come indicato anche dall’ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto articolo 14 (*cf. RAL670 - Orientamenti Applicativi*);

RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione dello schema di convenzione, così come proposto dal Comune di Civitanova Marche, ritenendola confacente alle necessità di questo Ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di procedere, per i motivi in premessa, all’utilizzo parziale del signor Renzo Montresor, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Civitanova Marche (categoria D1 – posizione e economica D6), presso l’area Finanziaria del Comune di Belforte del Chienti, ai sensi dell’articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004.
- 2) Di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti giuridici ed economici fra le parti, il cui testo, composto di 7 articoli, risulta dall’allegato elaborato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3) Di dare atto che il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti necessari per regolare il corretto utilizzo congiunto del personale interessato sono disciplinati nel suddetto schema di convenzione.
- 4) Di dare atto che a fronte delle spese che scaturiranno dall’instaurazione del rapporto di lavoro in parola, pari a € 18.470,58 su base annua, di cui quanto a € 13.609,13 riconducibili al trattamento economico e € 4.861,45 riconducibili agli oneri riflessi, risultano opportunamente stanziati i fondi necessari riconducibili al codice 0103-1.04.01.02.003 (cap. n. 47) del bilancio di previsione 2018-2020.

- 5) Di incaricare il Responsabile del servizio Affari generali per gli adempimenti conseguenti al presente atto, compresa la sottoscrizione della convenzione.
- 6) Di comunicare il presente provvedimento al Comune di Civitanova Marche per quanto di competenza.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti al fine di poter procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro di cui trattasi, con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

CONVENZIONE

***PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI
UTILIZZO PARZIALE, DA PARTE DEL COMUNE DI
BELFORTE DEL CHIANTI (MC), DI DIPENDENTE DEL
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)***

(articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004)

**APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 52 DEL 22 MAGGIO 2018**

L'anno duemiladiciotto addì ____ del mese di _____, viene sottoscritta la presente convenzione ai sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2014 del personale del comparto "Regioni ed Autonomie Locali",

tra

1) il Comune di Civitanova Marche, con sede a Civitanova Marche (MC) in piazza XX Settembre n. 92 (codice fiscale 00262470438), di seguito denominato "*Ente di provenienza*", rappresentato da _____, che interviene nella qualità di _____;

e

2) il Comune di Belforte del Chienti, con sede a Belforte del Chienti (MC) in piazza Umberto I n. 13 (codice fiscale 00269440434), di seguito denominato "*Ente utilizzatore*", rappresentato da _____, che interviene nella qualità di _____,

premesse

⇒ che il Comune di Belforte del Chienti si trova nella necessità di incaricare una persona qualificata per assicurare la continuità dei servizi resi nell'ambito dell'area Finanziaria;

⇒ che l'articolo 14, comma 1, primo periodo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "*regioni – autonomie locali*" del 22 gennaio 2004, di seguito, per brevità, "*CCNL*", prevede che

"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza";

⇒ che il Comune di Belforte del Chienti ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare per n. 15 ore settimanali, pari al 41,67% del tempo di lavoro d'obbligo, attualmente di 36 ore settimanali, il signor Renzo Montesor, nato a Povegliano Veronese il 17 maggio 1957 (codice fiscale MNTRNZ57E17G945Q), dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Civitanova Marche (categoria D1 - posizione economica D6), di seguito denominato "*l'incaricato*";

⇒ che la soluzione prospettata risulta compatibile con le esigenze del Comune di Civitanova Marche, in quanto il servizio presso il Comune di Belforte del Chienti avverrà nel rispetto della normativa vigente anche in materia di orario di lavoro;

⇒ che nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economia di gestione delle risorse il Comune di Civitanova Marche (MC), con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____ 2018, e il Comune di Belforte del Chienti (MC) con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____ 2018, hanno stabilito, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2014, di avvalersi della possibilità di utilizzare e di permettere di utilizzare il personale dipendente del Comune di Civitanova Marche a tempo parziale per un periodo predeterminato presso il Comune del Chienti;

⇒ che il dipendente ha manifestato il proprio assenso ad assumere l'incarico di cui trattasi;

⇒ che conseguentemente, ai sensi del secondo periodo del citato comma 1 dell'articolo 14 del CCNL del 22 gennaio 2004, si rende necessario definire mediante convenzione il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

⇒ che la sottoscrizione della presente convenzione viene effettuata nel rispetto del principio generale di riduzione ed ottimizzazione della spesa di personale a carico della finanza pubblica;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

articolo 1

(Oggetto, finalità e profili generali di riferimento)

1. La presente convenzione:

- ha per oggetto la gestione di dipendente del Comune di Civitanova Marche, utilizzato dal Comune di Belforte del Chienti per periodi predeterminati e per parte del tempo d'obbligo;
- è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti ed a conseguire una economica gestione delle risorse.

2. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL del comparto "regioni – autonomie locali".

articolo 2

(Individuazione del personale distaccato)

1. Il dipendente dell'Ente di provenienza è individuato nel sig. Renzo Montesor (categoria di accesso D1 - posizione economica D6), in servizio presso il settore IV a tempo pieno e indeterminato, il quale presenta le caratteristiche professionali richieste dall'Ente utilizzatore.
2. L'utilizzo del personale distaccato in base alla presente convenzione avviene su formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato.

articolo 3

(Modalità operative)

1. L'incaricato presterà servizio presso l'Ente di provenienza per 21 ore settimanali (pari al 58,33% del tempo di lavoro d'obbligo, attualmente di 36 ore) e presso l'Ente utilizzatore per n. 15 ore settimanali (pari al 41,67% del tempo di lavoro d'obbligo) nei giorni di mercoledì e giovedì.
2. I rappresentanti degli Enti, nel rispetto delle percentuali previste al precedente comma 1, con provvedimento congiunto potranno modificare l'orario di servizio del dipendente nelle due sedi.
3. Per ottimizzare l'impiego nelle amministrazioni, al personale distaccato si applicano le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale; in caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti.

articolo 4

(Gestione del personale distaccato)

1. Per le funzioni svolte il dipendente farà capo a ciascuna delle Amministrazioni per la quale le prestazioni stesse vengono rese.
2. Il rapporto di lavoro, compresa la disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'Ente di provenienza in quanto titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore.
3. Il lavoratore mantiene la titolarità del posto ricoperto presso l'Ente di provenienza, con le connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali ed accessorie; al termine della convenzione al lavoratore interessato saranno garantite dall'Ente da cui dipende contrattualmente le medesime condizioni economiche in essere prima della stipula della presente.
4. Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'Amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione.
5. Le ferie concesse dall'Ente utilizzatore saranno tempestivamente comunicate al Servizio Personale dell'Ente di provenienza.
6. In caso di malattia l'incaricato effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa all'Ente di provenienza che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà tempestivamente lo stato di malattia all'Ente utilizzatore.
7. Resta inteso che il Comune di Civitanova Marche è sollevato da ogni responsabilità per qualsivoglia atto o fatto conseguente e/o connesso con l'attività prestata dall'incaricato.

articolo 5

(Durata della convenzione e sue revisioni)

1. La presente convenzione ha durata dal 1° giugno 2018 al 31 dicembre 2019 e potrà essere rinnovata su richiesta dell'Ente utilizzatore e previo assenso dell'Ente di appartenenza.
2. La convenzione, in ogni caso, potrà essere sciolta in qualunque momento per recesso consensuale, ovvero a richiesta di uno solo degli Enti; in tali fattispecie la cessazione della convenzione decorre dalla data concordata dagli enti e, laddove avvenga unilateralmente, non prima di trenta giorni dalla formale comunicazione all'altro Ente del provvedimento di recesso.
3. Nell'ipotesi in cui la presente convenzione venga disdetta da ambo le parti prima della scadenza naturale, gli effetti giuridici ed economici cessano con l'ultimo giorno di servizio prestato dal dipendente convenzionato.
4. La convenzione potrà essere sciolta anche per il venir meno del consenso dell'incaricato da comunicarsi formalmente ad entrambe le Amministrazioni con preavviso di trenta giorni ovvero anche minore se accordato dagli Enti convenzionati.
5. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui ai precedenti commi il dipendente ritornerà a prestare la propria attività a tempo pieno presso l'Ente di provenienza.
6. Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo del soggetto individuato, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte degli organi competenti.

articolo 6

(Oneri finanziari)

1. I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri con riferimento all'apporto temporale di cui ogni Comune fruisce, pertanto la spesa relativa al trattamento economico fondamentale del dipendente sarà ripartita proporzionalmente alle ore previste per ciascun ente ossia il 58,33% a carico dell'Ente di provenienza ed il 41,67% a carico l'Ente utilizzatore.
2. Il Comune di Civitanova Marche corrisponderà all'incaricato tutti gli emolumenti mensili in godimento e riconducibili alla presente convenzione; eventuali compensi a titolo di incentivazione economica ovvero eventuali retribuzioni derivanti da incarichi di responsabilità di posizione organizzativa ed eventuali compensi per prestazioni svolte al di fuori dell'orario di lavoro attribuiti da parte dell'Ente utilizzatore, dovranno essere comunicati all'Ente di provenienza, quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderli al dipendente.
3. Il Comune di Civitanova Marche provvederà al versamento di tutti gli oneri diretti e riflessi che gravano sulle retribuzioni e compensi spettanti all'incaricato.
4. Il Comune di Civitanova Marche trasmetterà semestralmente all'Ente utilizzatore la certificazione attestante:
 - l'ammontare del trattamento fondamentale corrisposto al dipendente e degli oneri riflessi gravanti sul trattamento stesso, da ripartirsi con le percentuali di cui al precedente comma 1;
 - l'ammontare degli eventuali compensi corrisposti al dipendente, previsti al precedente comma 3, compresi gli oneri riflessi che gravano sulle voci stesse, di totale pertinenza del Comune di Belforte del Chienti.
5. Il Comune di Belforte del Chienti si impegna a rifondere al Comune di Civitanova Marche, in quanto titolare del rapporto di lavoro del signor Renzo Montresor, gli oneri finanziari a proprio carico entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione di cui al precedente comma 5.

6. Al lavoratore in convezione sarà corrisposto, per accedere all'Ente utilizzatore da cui non dipende contrattualmente, il rimborso delle spese di viaggio nei limiti di cui al combinato disposto dell'articolo 14, comma 6, e dell'articolo 41, commi 2 e 4, del CCNL del 14 settembre 2000.

Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, ove i servizi di trasporto pubblico esistenti non garantiscano accessi alla migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno direttamente a carico del suddetto Ente utilizzatore, sulla base della specifica e documentata richiesta del lavoratore in convezione.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede dell'Ente di provenienza da cui dipende contrattualmente, seguendo il tracciato viario più breve per accedere all'altro Ente, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno; nel caso in cui il lavoratore acceda direttamente dal proprio domicilio senza transitare per l'Ente da cui dipende contrattualmente sarà computata la distanza chilometrica effettiva, se più breve.

articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 3, comma 2, qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo del soggetto individuato, le Amministrazioni provvedono alla modifica della stessa con atti integrativi approvati dalle rispettive Giunte Comunali.

2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.

3. La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo (allegato "B" al D.P.R. 642/1972 – articolo 16 *“Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”*) e sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso. L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

**per il Comune di Civitanova Marche
Chienti**

per il Comune di Belforte del

**per accettazione
il dipendente incaricato**

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

PARERE del revisore dei conti ai sensi del Regolamento di Contabilità

- FAVOREVOLE

- CONTRARIO

Li

IL REVISORE DEI CONTI

F.to

ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

PARERE del responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità tecnica della proposta:

- FAVOREVOLE

- CONTRARIO

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

PARERE AI SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.GLS 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" PER LA REGOLARITA' CONTABILE E PER LA COPERTURA FINANZIARIA.

- FAVOREVOLE

- CONTRARIO

li

IL RAGIONIERE COMUNALE

F.to

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. PAOLONI ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Trojani Fabio

Li 04-06-2018

Della su estesa deliberazione, ai sensi art. 124 D.Lgs 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

Il responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione é stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 04-06-018 al 18-06-018 senza reclami.

li, 19-06-018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:

- E' comunicata ai signori capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs n. 267/2000; Prot. n. 3132 Li 04-06-2018
- E' dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4 D. Lgs 267/2000).
- E divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla ultimazione della pubblicazione (Art. 134, c. 3 D. Lgs 267/2000).

li, 29-06-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Trojani Fabio

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 04-06-018

IL SEGRETARIO COMUNALE
*F.to Dott. Trojani Fabio

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
